

GreenTour

FAQ – DOCUMENTO 9

Aggiornate al 30/09/2026

IMMOBILIZZAZIONI

Il fabbricato oggetto di tutti gli investimenti confluisce a bilancio dell'azienda interessata tra le rimanenze (come bene merce) e non va a finire nell'attivo immobilizzato.

Tutti gli investimenti in programma, quindi, riferendosi al fabbricato non capitalizzato, non potranno essere capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali ma andranno anch'essi a confluire nelle rimanenze.

La normativa del bando dispone l'obbligo di classificare il fabbricato a bilancio tra le immobilizzazioni materiali o, purché il fabbricato resti un bene durevolmente in utilizzo dell'azienda (e non sia destinato ad essere successivamente venduto), anche confluendo nelle rimanenze come bene merce (con relativi investimenti), l'operazione potrebbe essere considerata ammissibile?

R: L'art. 11 comma 1 lettera c) del DM 16 marzo 2026 a proposito delle verifiche sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti, si riferisce ad immobilizzazioni. Peraltro gli articoli 38 e 38 bis del GBER si riferiscono ad aiuti agli investimenti e non aiuti al funzionamento. Si ritiene pertanto che ai fini dell'ammissibilità il fabbricato debba rientrare nell'attivo immobilizzato dell'impresa.

PROCEDURE CONCORDSUALI

si chiede se possa accedere alle agevolazioni un'impresa alberghiera in concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84 D.Lgs. 14/2019, con piano già omologato, privo di finalità liquidatorie e con regolare prosecuzione dell'attività. Si assume che, dall'analisi patrimoniale, economica e finanziaria, non emergano le ulteriori condizioni previste dall'art. 2, punto 18, Reg. UE 651/2014 (GBER) per qualificare l'impresa come "in difficoltà". Si chiede pertanto se la sola presenza del concordato in continuità costituisca causa ostativa a GreenTour e/o determini di per sé la qualifica di "impresa in difficoltà", in particolare ai sensi dell'art. 2, punto 18, lett. c), GBER, oppure se l'impresa possa accedere alla misura in presenza degli altri requisiti previsti. Grazie

R: L'art. 5 comma 3 lett b) del DM 16 marzo 2026 prevede tra i requisiti di accesso alle agevolazioni che l'impresa sia: attiva, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria, non sottoposta a procedure concorsuali. La presenza di un concordato in continuità omologato non rappresenta un elemento ostativo alla presentazione della domanda, in quanto non ha finalità liquidatoria; L'impresa dovrà produrre la dichiarazione del professionista che assiste la procedura in relazione al fatto che il contributo richiesto è compatibile con il piano concordatario omologato ex art. 84 D.Lgs. 14/2019 e che l'impresa non si trova in stato di difficoltà.

FOTOVOLTAICO

Struttura alberghiera con 2 POD sulla stessa unità locale, fabbisogno annuo 500.000 kWh (prelievi da rete), consumi prevalenti serali/notturni in inverno; FV esistente senza accumulo.

Si chiede:

Premesso che si considererà in autoconsumo tutta l'energia annua prodotta dall'impianto FV che risulta nel limite del fabbisogno annuo della struttura al netto se la stessa per ragioni di contemporaneità è realmente autoconsumata o no di seguito le risposte.

1. il limite di autoconsumo (lett. b.a) si verifica solo su base annua (producibilità $\leq$ fabbisogno) o anche su base mensile/per fasce?
R: Su base annua
2. con un impianto di potenza superiore al limite, è ammissibile agevolare solo la quota di spesa entro il limite (pro quota potenza)
R: SI
3. il fabbisogno può includere i maggiori consumi post operam da elettrificazione (pompe di calore)?
R:SI
4. con FV connesso a un solo POD, vale il fabbisogno di entrambi i POD?
R: No, vanno considerati i fabbisogni associati allo stesso POD di connessione
5. il fabbisogno include l'energia già autoconsumata dal FV esistente, sommando la sua producibilità a quella nuova?
R: Si bisogna considerare il fabbisogno della struttura al netto di quanto già coperto dal FV esistente
6. un unico accumulo può servire FV esistente e nuovo, con verifica del 75% sull'energia complessivamente accumulata?
R:SI
7. L'accumulo sul solo FV esistente è trainante autonomo, ex art. 38-bis o 41?
R: Può essere classificato sull'art.38 bis per la quota parte dimensionata per i fabbisogni di edificio ed il resto sull'art. 41 ripartendo eventualmente la spesa proquota.

APPLICAZIONE DEL REQUISITO NZEB E INVESTIMENTO CONTROFATTUALE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE E RECUPERO DI VOLUME >15%

Il caso oggetto di analisi è il seguente:

- edificio esistente costituito da un'unità immobiliare già climatizzata, oggetto di intervento di ristrutturazione;
- recupero del piano sottotetto/volume esistente attualmente non climatizzato, con realizzazione di una nuova unità abitativa;
- il volume non climatizzato, recuperato, risulta superiore al 15% del volume climatizzato esistente;
- il volume non climatizzato recuperato viene demolito e ricostruito a partire dal solaio del piano sottostante con un leggero ampliamento;
- l'intervento, sotto il profilo urbanistico, mantiene la qualificazione di "ristrutturazione edilizia" e non costituisce demolizione e ricostruzione dell'intero edificio;
- l'intervento comporta inoltre il rifacimento/rinnovamento dell'impianto termico a servizio dell'edificio. Dal punto di vista energetico, sulla base del nuovo quadro dei requisiti minimi, riteniamo che debbano essere considerate entrambe le seguenti condizioni:

- l'intervento sull'edificio esistente è classificabile come ristrutturazione importante di primo livello;
- la nuova porzione derivante dal recupero del volume esistente, essendo superiore al 15% del volume climatizzato esistente e destinata alla realizzazione di una nuova unità immobiliare, deve essere verificata secondo i requisiti applicabili alle nuove costruzioni e, conseguentemente, secondo il target NZEB.

Il nostro dubbio riguarda quindi non tanto l'obbligo energetico nazionale di raggiungere il livello NZEB, quanto la sua corretta trasposizione nell'ambito del Fondo GreenTour.

In particolare, chiediamo di confermare se, nel caso sopra descritto, ai fini del GreenTour:

A) l'intervento possa essere considerato complessivamente come una ristrutturazione energetica dell'edificio esistente, effettuando le verifiche ante/post intervento sull'intero edificio, senza applicazione dell'investimento controfattuale NZEB previsto dall'art. 7, comma 4, del D.D. 96263/2026;

R: Premesso che l'unità immobiliare climatizzata deve essere attiva con destinazione turistica, i due interventi vanno considerati separatamente applicando la casistica di ristrutturazione energetica per la porzione di edificio esistente (GBER art.38 bis comma 6 i) o ii)) e quella di nuova costruzione NZEB per la nuova unità abitativa in ampliamento (GBER art.38 bis comma 6 lett.iii))

B) la sola porzione recuperata, in quanto energeticamente assimilata a nuova costruzione e costituente una nuova unità immobiliare, debba essere considerata ai fini del GreenTour come intervento riconducibile alla fattispecie di nuova costruzione e debba quindi essere applicato l'art. 38-bis, paragrafo 6, punto iii) del Regolamento GBER, con conseguente valorizzazione dell'investimento controfattuale relativo alla realizzazione di un analogo edificio NZEB, come previsto dall'art. 7, comma 4, del D.D. 96263/2026.

R:SI, se destinata ad attività turistica

A tal riguardo, chiediamo inoltre di chiarire se la fattispecie sopra descritta debba essere ricondotta alla previsione dell'art. 6, comma 2, lettera a.l) del D.M. 16 marzo 2026, considerato che tale disposizione riguarda il ripristino, anche strutturale, di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti mediante ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

R: SI

Qualora fosse confermata l'ipotesi B, chiediamo un ulteriore chiarimento relativamente alla suddivisione delle spese.

Se si decidesse di eseguire due impianti di climatizzazione termo-autonomi basterebbe suddividere i costi per le due tipologie di intervento, se invece si decidesse di optare per un impianto di climatizzazione centralizzato, anche in merito alla determinazione dei costi e della potenza del generatore unico a servizio delle due porzioni, sarebbe possibile suddividere l'importo dell'intervento?

In particolare:

1. è necessario attribuire una quota della potenza termica del generatore alla nuova unità e una quota alla porzione esistente;

R: Sì, esatto

2. con quale criterio deve essere effettuata tale ripartizione?

R: con criterio percentuale sulla base del dimensionamento del generatore per soddisfare i fabbisogni della parte ristrutturata e della parte di nuova costruzione.

3. la medesima proporzione deve essere applicata anche ai costi ammissibili relativi al generatore e all'impianto, oppure se, trattandosi di un unico impianto funzionalmente a servizio dell'intero edificio, il generatore e le relative spese possano essere considerati unitariamente nell'ambito del progetto di investimento.

R: Anche le spese dell'impianto potranno essere ripartite proquota e per competenza per i due interventi

POLIZZA CATASTROFALE

Una Holding soggetto proponente avvalendosi dei requisiti del gestore è proprietaria di diversi immobili.

Tra questi soltanto uno è oggetto di intervento per il quale si intende presentare domanda. La polizza catastrofale è stata stipulata dalla holding per l'immobile oggetto di intervento. Sulla DSAN si richiede di dichiarare l'assolvimento dell'obbligo di stipula sui danni aziendali. Ai fini dell'ammissibilità al bando è richiesta la polizza catastrofale anche su tutti gli altri immobili?

Per gli immobili diversi da quello oggetto di intervento e concessi in locazione, per i quali è il conduttore ad aver stipulato la polizza si considera assolto l'obbligo ai fini del presente avviso? Grazie

R: La polizza catastrofale va sottoscritta su tutti i beni aziendali. Non conta chi sottoscrive la polizza, ma che la stessa sia presente ed in vigore. In proposito vedere apposite FAQ Mimit alla pagina [Polizze catastrofali - Risposte alle domande frequenti \(FAQ\)](#)

EPgl - APE

Per gli interventi classificabili in art 38-bis, paragrafo 6, punti i) e ii) del Regolamento GBER, le spese esposte saranno considerate ammissibili solo se i miglioramenti in termini di prestazioni energetiche degli edifici oggetto d'intervento misurata in energia primaria sia desumibile attraverso gli attestati di prestazione energetica degli stessi nella configurazione ante e post-intervento.

Per calcolare i miglioramenti suddetti, si prende in considerazione l'EPgl,nren esposto in prima pagina nell'APE pre e si mette a confronto con l'EPgl,nren esposto in prima pagina nell'APE post?

R: no, per il calcolo si prende in considerazione l'EPgl,tot pre e post, va infatti considerato sia il fabbisogno non rinnovabile (EP gl, nren) che quello rinnovabile (EPgl ren).

L'art. 7 c. 3 del D.D. GREEN TOUR, indica che per gli interventi classificabili nell'articolo 38-bis, paragrafo 6, punti i) e ii) del Regolamento GBER, le spese esposte saranno considerate ammissibili solo se i miglioramenti in termini di prestazioni energetiche degli edifici oggetto d'intervento misurata in energia primaria sia desumibile attraverso gli attestati di prestazione energetica degli stessi nella configurazione ante e post-intervento.

L'energia primaria viene definita "ai sensi dell'articolo 2, punto 103 bis del Regolamento GBER, energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione".

Gli APE riportano il solo valore di energia globale non rinnovabile.

Può essere preso in considerazione quest'ultimo? "

R:No, L'APE riporta entrambi i valori EP gl nren che l'EP gl ren e va considerata la somma di entrambi gli indici a costituire l'EP gl

RATING DI LEGALITA'

qualora un'azienda intenzionata a richiedere l'agevolazione a valere sul bando Greentour, sia ancora in attesa della delibera positiva dell'AGCM ai fini dell'ottenimento del rating di legalità (in ritardo causa allungamento dei tempi tecnici di istruttoria dell'Ente deputato alla sua concessione), può autocertificare il possesso dello specifico requisito premiale in fase di invio della domanda di agevolazione e, successivamente, comprovare - tramite un'integrazione ad hoc - la ricezione della suddetta delibera?

R: Il possesso del RATING è previsto al momento della presentazione della domanda. Il fatto che, all'atto di invio della domanda di agevolazione Greentour, non vi sia ancora la delibera ufficiale dell'AGCM impedisce la possibilità di vedersi attribuito il punteggio aggiuntivo. In merito consultare anche le FAQ [AGCM - FAQ - Risposte alle domande più frequenti](#)